

Tavola sinottica: modifica statuto Gruppo Atletico Bellinzona

Atto in vigore	Proposta di modifica (in rosso nel testo)
<p>Art. 1 Denominazione, affiliazione e sede 2. Il Gruppo Atletico Bellinzona costituisce una sottosezione ai sensi dell'art. 6.7.2 dello Statuto del 21 novembre 2016 della Società Federale di Ginnastica di Bellinzona, che può:</p> <p>"avere statuti e regolamenti propri che devono essere approvati dal CD.</p>	<p>Art. 1 Denominazione, affiliazione e sede 2. Il Gruppo Atletico Bellinzona costituisce una sottosezione ai sensi dell'art. 6.7.2 dello Statuto del 21 novembre 2016 della Società Federale di Ginnastica di Bellinzona, che può:</p> <p>"avere statuti e regolamenti propri che devono essere approvati dal CD comitato direttivo.</p>
<p>Art. 2 Scopo Il Gruppo Atletico Bellinzona ha quale scopo: a) di promuovere lo sport e in particolare l'atletica nel rispetto dei principi di tolleranza e rispetto reciproco;</p>	<p>Art. 2 Scopo Il Gruppo Atletico Bellinzona ha quale scopo: a) di promuovere lo sport e in particolare l'atletica nel rispetto dei principi di tolleranza e rispetto reciproco agendo e comunicando in maniera trasparente;</p>
<p>Art. 5 Membri attivi Possono aderire al Gruppo Atletico Bellinzona in qualità di membri attivi le persone che sono almeno entrate nel quindicesimo anno di età e che intendono partecipare all'attività sportiva, o che comunque partecipino in altro modo all'attività abituale, e che paghino la tassa annuale fissata dall'assemblea generale.</p>	<p>Art. 5 Membri attivi Possono aderire al Gruppo Atletico Bellinzona in qualità di membri attivi le persone che sono almeno entrate nel quindicesimo anno di età e che intendono partecipare all'attività sportiva, o che comunque partecipino in altro modo all'attività abituale, e che paghino versino la tassa annuale fissata dall'assemblea generale.</p>
<p>Titolo IV Assemblea generale Art. 11 Composizione 1. L'assemblea generale è l'organo superiore del Gruppo Atletico Bellinzona. Essa si compone dei membri attivi, dei membri contribuenti e dei membri onorari.</p>	<p>Titolo IV Assemblea generale Art. 11 Composizione 1. L'assemblea generale è l'organo superiore supremo del Gruppo Atletico Bellinzona. Essa si compone dei membri attivi, dei membri contribuenti e dei membri onorari.</p>
<p>Art. 12 Competenze f) le decisioni in materia di controversie relative all'espulsione di soci giusta l'art. 11; g) la decisione in merito a spese straordinarie;</p>	<p>Art. 12 Competenze f) le decisioni in materia di controversie relative all'espulsione di soci giusta l'art. 11 10; g) la decisione in merito a spese straordinarie superiori a 20'000 franchi;</p>
<p>Art. 14 Ordine del giorno 1. L'iscrizione di nuove trattande all'ordine del giorno deve essere accettata da almeno i 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.</p>	<p>Art. 14 Ordine del giorno 1. L'iscrizione di nuove trattande all'ordine del giorno deve essere accettata da almeno i 2/3 dei membri presenti aventi diritto di voto.</p>
<p>Titolo V Comitato direttivo Art. 17 Composizione 1. Il comitato direttivo è composto da un minimo di cinque membri, scelti fra i</p>	<p>Titolo V Comitato direttivo Art. 17 Composizione 1. Il comitato direttivo è composto da un minimo di cinque membri, scelti fra i</p>

<p>membri con diritto di voto e eletti dall'assemblea generale per un periodo di 2 anni.</p> <p>2. Il comitato direttivo comprende di regola un presidente, un vicepresidente, un segretario, un cassiere, un commissario tecnico, un responsabile delle manifestazioni e un rappresentante degli atleti.</p>	<p>membri con diritto di voto e eletti dall'assemblea generale per un periodo di 2 anni.</p> <p>2. Il comitato direttivo comprende di regola un presidente, un vicepresidente, un segretario, un cassiere, un commissario tecnico, un responsabile delle manifestazioni e un rappresentante degli atleti.</p> <p>3. Nel comitato direttivo la rappresentanza di genere deve essere per quanto possibile aderente alle direttive di Swiss Olympic in vigore.</p> <p>4. I membri del comitato direttivo possono essere rieletti.</p> <p>5. Il periodo di carica complessivo di un membro del comitato direttivo non supera di regola i venti anni.</p> <p>6. I membri di comitato adempiono ai loro obblighi con la dovuta diligenza ed efficienza e al meglio delle loro capacità. Svolgono la loro attività esclusivamente nell'interesse del Gruppo Atletico Bellinzona.</p> <p>7. In caso di conflitto d'interessi per un membro di comitato in merito a una decisione del comitato, egli deve informare il presidente e astenersi dalla consultazione e dalla decisione. L'astensione dal voto a causa di un conflitto d'interesse deve essere verbalizzata.</p> <p>8. Se il conflitto d'interessi riguarda il presidente, questi informerà il vicepresidente.</p> <p>9. I membri di comitato non possono richiedere, ricevere, accettare o elargire favori diretti o indiretti che siano in qualche modo connessi al loro mandato e che abbiano un valore superiore a quello meramente simbolico.</p>
<p>Art. 18 Competenze</p>	<p>Art. 18 Competenze</p> <p>f) l'acquisto di materiale sportivo o tecnico proprio su proposta della commissione tecnica;</p> <p>g) la decisione sulle controversie legate alla partecipazione a gare o a altre manifestazioni;</p>
<p>Titolo VII Commissione tecnica</p> <p>Art. 24 Composizione e competenze</p> <ol style="list-style-type: none"> La commissione tecnica è composta da un presidente e da un minimo di tre membri, fra i quali vengono scelti un segretario e un responsabile del materiale. Sono di competenza della commissione tecnica: 	<p>Titolo VII Commissione tecnica</p> <p>Art. 24 Composizione e competenze</p> <ol style="list-style-type: none"> La commissione tecnica è composta da un presidente e da un minimo di tre membri, fra i quali vengono scelti un segretario e un responsabile del materiale. Sono di competenza della commissione tecnica:

<ul style="list-style-type: none"> a) la direzione e la sorveglianza della preparazione tecnica in seno al Gruppo Atletico Bellinzona; b) la scelta e la formazione di allenatori e monitori, in particolare favorendo la partecipazione a corsi di istruzione; c) l'assistenza e l'aiuto ad allenatori e monitori; d) l'allestimento dei programmi delle singole manifestazioni, riservata la ratifica da parte del comitato direttivo; e) la decisione relativa alla partecipazione a gare e altre manifestazioni; f) la cura degli aspetti tecnici delle manifestazioni atletiche organizzate dalla Società Federale di Ginnastica; g) la scelta e la manutenzione del materiale. 	<ul style="list-style-type: none"> a) la direzione e la sorveglianza della preparazione tecnica in seno al Gruppo Atletico Bellinzona; b) la scelta proposta di nomina al comitato direttivo di allenatori e monitori; c) la formazione di allenatori e monitori, in particolare favorendo la partecipazione a corsi di istruzione; d) l'assistenza e l'aiuto ad allenatori e monitori; e) l'allestimento dei programmi delle singole manifestazioni, riservata la ratifica da parte del comitato direttivo; f) la decisione relativa alla partecipazione a gare e altre manifestazioni. In caso di controversie la decisione spetta al comitato direttivo; g) la cura degli aspetti tecnici delle manifestazioni atletiche organizzate dalla Società Federale di Ginnastica; h) la proposta di acquisto al comitato direttivo di materiale sportivo o tecnico proprio; i) la scelta e la manutenzione del materiale sportivo o tecnico proprio.
<p>Titolo IX Diversi</p> <p>Art. 27 Carta etica</p> <p>Il Gruppo Atletico Bellinzona rispetta i sette principi della carta etica nello sport di Swiss Olympic. Nell'ambito della prevenzione agli abusi sessuali nello sport, il comitato adotta un regolamento interno.</p>	<p>Titolo IX Diversi</p> <p>Art. 27 Carta etica</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Gruppo Atletico Bellinzona e i suoi membri riconoscono e rispettano la Carta etica, lo statuto in materia di etica nello sport svizzero, lo statuto sul doping di Swiss Olympic e gli altri documenti esplicativi, diffondendo questi principi all'interno del proprio campo di attività. 2. Nell'ambito della promozione del benessere e della prevenzione sulla violenza e sugli abusi sessuali nello sport in ambito sportivo, il comitato direttivo adotta un regolamento interno. 3. Il regolamento interno è firmato dai membri del comitato direttivo, dagli allenatori, dai monitori e dagli atleti dai dodici anni di età.
<p>Art. 29 Entrata in vigore</p> <p>Il presente statuto, approvato dall'assemblea generale del 1 dicembre 2012, entra immediatamente in vigore, riservata la ratifica da parte della Società Federale di Ginnastica; è stato modificato dall'assemblea generale del 23 novembre 2019.</p>	<p>Art. 29 Entrata in vigore</p> <p>Il presente statuto, approvato dall'assemblea generale del 1 dicembre 2012, entra immediatamente in vigore, riservata la ratifica da parte della Società Federale di Ginnastica; è stato modificato dall'assemblea generale del 23 novembre 2019.</p>